

U.P.K.L. A.I.S.B.L.
C/O STUDIO LEGALE FEDELE
VIA DELLA MISSIONE,9
00019 TIVOLI (RM)

OGGETTO: Interpello n. 954-1561/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
U.P.K.L. A.I.S.B.L.
Istanza presentata il 25/10/2017

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La U.P.K.L. a.i.s.b.l. (di seguito U.P.K.L.) è un ente di diritto privato, con sede legale in Belgio. Nell'ambito dell'ordinamento belga, è riconosciuta come "*Associazione Internazionale Senza Scopo di Lucro*" con finalità d'interesse pubblico in ambito internazionale da parte del Ministero della Giustizia del Belgio, su parere del Consiglio dei Ministri del Governo del Belgio. È inoltre membro osservatore nella Commissione Europea.

La U.P.K.L. promuove l'educazione della cittadinanza attiva e la tutela dei diritti dell'uomo in Europa attraverso varie attività, tra cui la c.d. "*physical activity*", intesa come *sport education*, ed in conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione Hepa ("*health-enhancing physical activity*") del Consiglio UE in merito alla *promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare* (GU C 354 del

4.12.2013).

In relazione a quest'attività, ha stipulato un protocollo d'intesa con il MIUR per l'inserimento, nelle scuole italiane, degli *European Social Sport Coach*, certificati dalla U.P.K.L..

L'ente asserisce di essere l'unico ente riconosciuto, in ambito UE, per il rilascio della certificazione di *European Social Sport Coach*.

A suo avviso, le associazioni o società sportive che si avvalgono di direttori tecnici o istruttori in possesso della suddetta certificazione, rilasciata dalla U.P.K.L., dovrebbero essere riconosciute come aventi natura sportiva dilettantistica, a prescindere dal riconoscimento del CONI, di cui all'art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 luglio 2004 n. 186, in vigore dal 29 luglio 2004.

Alla luce di queste considerazioni, chiede se gli enti che conseguano questo riconoscimento, analogo ma indipendente rispetto a quello del CONI, possano ugualmente accedere alle agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La U.P.K.L. ritiene che, ai fini delle agevolazioni fiscali sopra richiamate, il proprio riconoscimento debba esser equiparato a quello del CONI.

A sostegno di tale tesi, deporrebbe l'abrogazione dei commi 20-22 dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, per effetto dell'art. 4, comma 6-quater, - comma inserito dalla legge di conversione - del d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.

L'U.P.K.L., pertanto, potrebbe presentare annualmente, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco degli enti sportivi dilettantistici da essa riconosciuti ai fini della "*physical activity*" a partire dall'ultimo trimestre del 2017.

L'Agenzia, recepirebbe tale elenco, al pari di quanto accade con l'elenco del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 136 del 2004.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A partire dal 23 maggio 2004 sono stati abrogati i commi 20-22 del menzionato art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 22, in particolare, stabiliva che: *"per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20"*.

La suddetta abrogazione, tuttavia, è stata compensata dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136.

Il suddetto art.7 stabilisce che: *"1. In relazione alla necessità di confermare che **il CONI è unico organismo certificatore** della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi"*.

Alla luce di questo quadro normativo, come già confermato in passato dalla scrivente, le società e le associazioni, per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, mediante iscrizione al relativo Registro Nazionale.

Pertanto, l'autonomo riconoscimento operato dalla U.P.K.L. non può esser

equiparato a quello del CONI, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali previste.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)